

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 26 gennaio 2023

Sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede alla sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027 (approvato con Legge regionale n. 2/2022), dando atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022, relative alle istanze pervenute ai sensi della DGR n. 226/2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 15, commi 3 e 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*" prevede che il proprietario o il conduttore che intenda vietare su di un fondo l'esercizio dell'attività venatoria, possa inoltrare al Presidente della Giunta regionale motivata richiesta. Tale istanza viene accolta qualora non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della stessa L. n. 157/1992; si prevede che possa essere altresì accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione del Veneto, all'art. 8, comma 7, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*" ha previsto quanto segue:

"7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992."

Ciò premesso, con la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «*Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"*» è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (PFVR 2022-2027), il cui Regolamento di Attuazione prevede all'art. 6 del Titolo V "*Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50*", le modalità e i criteri per consentire l'accesso all'istituto della sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. Inoltre con la Legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 «*Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*» sono inseriti i commi 3 bis e 3 ter all'art 27 della medesima legge con i quali si prevedono della maggiori forme di tutela per gli impianti di vigneto e uliveto irrigati con impianti a goccia non interrati.

La successiva DGR n. 226 del 8 marzo 2022 "*Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001.*" ha approvato le modalità e la modulistica per la sottrazione dei fondi nonché lo schema di Convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai fini della raccolta delle domande e la conservazione delle stesse, tramite l'utilizzo di un apposito applicativo informatico.

A seguire, la DGR n. 542 del 9 maggio 2022 "*Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022.*" ha posticipato al 31 maggio 2022 il termine temporale per la presentazione delle istanze in parola.

L'AVEPA ha provveduto a trasmettere alla competente Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria le istanze pervenute mediante l'accesso all'applicativo di presentazione delle medesime, e l'Unità

Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria ha effettuato l'istruttoria delle domande, secondo i dettami di cui alla DGR n. 226/2022.

L'attività istruttoria ha dapprima verificato la fase di ricevibilità con l'obiettivo di esaminare la presenza della domanda firmata dal richiedente nonché quella degli allegati obbligatori e non integrabili. Successivamente una volta definite le posizioni ricevibili e quindi istruibili si è reso necessario effettuare una normalizzazione delle superfici richieste, in quanto valorizzate su più tipologie di fattispecie per le quali è prevista la sottrazione. Tale operazione si è resa necessaria per evitare la presenza di eccessi di superficie richiesta rispetto alla effettiva superficie catastale. Va rammentato che la presentazione delle istanze mediante il sistema informativo di AVEPA ha consentito di certificare già in sede di presentazione della domanda la titolarità della qualifica di proprietario o conduttore del fondo, richiesto a sottrazione, da parte del richiedente. Inoltre il medesimo sistema informativo ha consentito la certificazione degli elementi identificativi e dimensionali di ciascuna particella catastale. La fase istruttoria è stata effettuata analiticamente su ogni singola particella catastale, escludendo dalla sottrazione il territorio che risultava già tutelato dalla normativa vigente. Con particolare riferimento alle richieste correlate alle attività agricole connesse, i controlli hanno riguardato l'effettiva iscrizione di tali attività negli appositi registri regionali. All'esito della prima fase istruttoria si sono predisposte le comunicazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 per quelle domande e relativi riferimenti catastali che risultavano in tutto o in parte non meritevoli della tutela della sottrazione del fondo all'attività venatoria. Le motivazioni del preavviso di rigetto sono state fornite ai singoli richiedenti in modalità tabellare e associate alle singole posizioni catastali.

In seguito alle eventuali controdeduzioni fornite dai richiedenti si è provveduto a classificare le istanze in tre gruppi distinti: quelle totalmente accolte, quelle accolte parzialmente e quelle infine che vedono rigettate tutte le superfici richieste; le istanze sono state tutte trattate a livello di singole particelle catastali.

Alla conclusione della fase istruttoria il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con proprio Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022 "*Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 226/2022.*", ha approvato le risultanze istruttorie finali rappresentate nei seguenti allegati per i quali si propone l'adozione:

- **Allegato A** "*Report posizioni accolte totalmente*", relativo alle istanze accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022;
- **Allegato B** "*Report posizioni accolte parzialmente*", relativo alle istanze parzialmente accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022;
- **Allegato C** "*Report posizioni non accolte*", relativo alle istanze non ammesse di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022.

Si ritiene inoltre di approvare l'**Allegato D** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "*Istruzioni lettura tabelle*", esemplificativo dei contenuti degli allegati di cui ai precedenti capoversi.

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993, la perimetrazione dei fondi sottratti all'esercizio dell'attività venatoria è a carico del richiedente, mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, secondo il modello approvato con DPGR n. 36 del 15 aprile 2022.

Infine il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria attesta che il territorio agro-silvo-pastorale oggetto di sottrazione è contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento su base provinciale, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 - Titolo V - del già precedentemente richiamato Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto*";

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali*";

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "*Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*";

VISTA la DGR n. 1079 del 16 agosto 2019 "*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo*";

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "*Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"*";

VISTA la DGR n. 226 del 8 marzo 2022 "*Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001*".

VISTO il DPGR n. 36 del 15 aprile 2022 "*Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali*";

VISTA la DGR n. 542 del 9 maggio 2022 "*Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022*".

VISTA la Legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 «*Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*»

VISTA la DGR n. 1074 del 30 agosto 2022 "*Approvazione del modello, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della tabella perimetrale prevista dall'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993*";

VISTO il DDR n. 1197 del 23 dicembre 2022 "*Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 226/2022*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare l'**Allegato A** -Report posizioni accolte totalmente-, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come approvate dal Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistica-venatoria n. 1197 del 23 dicembre 2022;
3. di adottare l'**Allegato B** -Report posizioni accolte parzialmente-, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come approvate dal Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistica-venatoria n. 1197 del 23 dicembre 2022;
4. di adottare l'**Allegato C** -Report posizioni non accolte-, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come approvate dal Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistica-venatoria n. 1197 del 23 dicembre 2022;
5. di approvare l'**Allegato D** denominato "*Istruzioni lettura tabelle*", esemplificativo dei contenuti degli allegati A), B) e C);
6. di dare atto che la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B** (relativamente alle superficie ammesse), oggetto del presente provvedimento, è resa nota mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, secondo il modello approvato con DPGR n. 36 del 15 aprile 2022;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'esecuzione del presente atto e dei procedimenti derivanti dalla sua adozione, comprese le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati (in formato digitale) i quali sono consultabili presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al seguente link: <http://https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca/fondi-sottratti>.

Allegati (*omissis*)